

IL DIRETTORE

- Vista la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
- Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;
- Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (RGA);
- Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, l'art. 20;
- Richiamato il decreto del direttore n. 2037 del 23/4/2024, di approvazione degli atti, proclamazione degli eletti e nomina dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di dipartimento per il triennio accademico 2024/2027;
- Richiamato il D.R. n. 2591 del 24/5/2024 di nomina del direttore di dipartimento per il triennio accademico 2024_2027;
- Considerata la necessità di indire le elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo nella giunta di dipartimento per il triennio accademico 2024/2027;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, devono essere eletti, quali componenti della giunta per il triennio accademico 2024/2027:
- n. 9 rappresentanti del personale docente, pari al 15% con approssimazione all'intero superiore dei docenti afferenti al dipartimento;
 - n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- Considerata l'opportunità di svolgere le elezioni suddette in modalità telematica con l'istituzione di un seggio elettorale virtuale, come previsto dall'art. 4 del citato regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
- Acquisite le disponibilità a far parte del seggio virtuale fra i docenti e il personale tecnico-amministrativo del dipartimento

D E C R E T A**Art. 1 - Indizione**

Sono indette le elezioni, senza candidature e per collegi distinti, delle rappresentanze del personale docente (collegio unico per le tre fasce: professori ordinari, professori associati, ricercatori) e del personale tecnico-amministrativo nella giunta di dipartimento per il triennio accademico 2024/2027.

Le elezioni si tengono in modalità telematica da remoto, mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici collegati a *internet* e di una procedura telematica che preveda l'adozione di cautele tecnologiche idonee a impedire un uso scorretto o improprio del voto e che offra le garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto.

Ogni elettore riceve al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale il *link* al sistema di votazione.

Le votazioni si svolgono con il seguente calendario:

Votazione ordinaria

Martedì 11 giugno 2024

Ore 9:00-15:00

In caso di anomalie tecniche, è prevista un'ulteriore giornata di votazione, in data che sarà comunicata con provvedimento del direttore.

Eventuale votazione suppletiva

Se l'elezione ordinaria è invalida o se in essa non è stato eletto il previsto numero di rappresentanti per il collegio, si svolgerà la prima votazione suppletiva:

Mercoledì 13 giugno 2024

Ore 9:00-15:00

In caso di anomalie tecniche, è prevista un'ulteriore giornata di votazione, in data che sarà comunicata con provvedimento del direttore.

Se per un collegio elettorale il numero complessivo degli eletti nelle elezioni, ordinaria e prima suppletiva, sarà inferiore al numero dei rappresentanti (eligendi), la valida costituzione della giunta di dipartimento nella nuova composizione non sarà infirmata (art. 58, comma 5, dello Statuto).

Art. 2 - Numero dei rappresentanti (eligendi)

Nelle votazioni ordinaria ed eventuale prima suppletiva devono essere eletti:

- numero 9 rappresentanti (eligendi) pari al 15% con approssimazione all'intero superiore dei docenti nel consiglio di dipartimento
- n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

Art. 3 - Componenti del seggio virtuale

Componenti effettivi

- Prof. Giacomo BORGONOVO presidente;
- Prof. ssa Maria MENINI vicepresidente;
- Dott.ssa Simona SIMONOTTO segretario;

Componenti supplenti

- Prof. Paolo PESCE
-

Il ruolo di "amministratore" della votazione telematica è svolto da Dott.sa Simona SIMONOTTO

Il ruolo di "commissario" è svolto da prof. Giacomo BORGONOVO.

Durante le operazioni il seggio opera validamente con la partecipazione di almeno due componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente; in fase di scrutinio opera

validamente con la partecipazione di almeno tre componenti, decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 4 – Preferenze esprimibili e modalità di voto

La votazione avviene nel rispetto del principio di segretezza del voto, attraverso l'uso di una piattaforma informatica di i-voting (<https://elezioni.unige.it/>) a cui l'elettore accede da remoto tramite dispositivi elettronici collegati a *internet* e mediante apposite credenziali.

Ogni elettore dispone di un voto nel proprio collegio (art. 66 dello Statuto e art. 23 del RGA).

Art. 5 - Elettorato attivo

Docenti

Il collegio è unico per le tre fasce: professori ordinari, professori associati, ricercatori.

Hanno elettorato attivo i docenti componenti del consiglio di dipartimento.

Il direttore e il vicedirettore, se già designato, componenti di diritto della nuova giunta, hanno solo elettorato attivo.

Personale tecnico-amministrativo

Hanno elettorato attivo i rappresentanti eletti nel consiglio di dipartimento per il nuovo medesimo triennio accademico. Il responsabile amministrativo, componente di diritto della giunta, ha solo elettorato attivo.

Non ha diritto di voto chi (docente o personale tecnico-amministrativo) è sospeso a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelativamente a causa di procedimento penale o disciplinare in corso.

Art. 6 - Elettorato passivo

Docenti

Hanno elettorato passivo i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito del consiglio di dipartimento.

Il direttore e, se già designato, il vicedirettore, componenti di diritto della nuova giunta, non hanno elettorato passivo.

Personale tecnico-amministrativo

Hanno elettorato passivo i rappresentanti eletti in consiglio di dipartimento per il medesimo **nuovo** triennio accademico. Il responsabile amministrativo, componente di diritto della giunta, non ha elettorato passivo.

Il suddetto personale è inserito **negli allegati elenchi alfabetici** (allegati 1 e 2) nei quali sono evidenziati, con apposite note, i nomi di coloro che non hanno elettorato attivo e/o passivo, trovandosi in particolari situazioni giuridiche verificate con le aree dirigenziali competenti.



Art. 7 – Ineleggibilità

Non hanno elettorato passivo coloro che:

- in applicazione di disposizioni cogenti, saranno collocati a riposo prima della scadenza del mandato (art. 59, comma 1, dello Statuto, art. 21, comma 2, del RGA e art. 2 del regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni); per le elezioni, ordinaria e prima suppletiva, il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2024. Per le successive votazioni suppletive il requisito deve essere posseduto alla data di votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina;
- ai sensi di disposizioni di legge, sono esonerati dagli obblighi di ufficio (ad esempio una docente è collocata in congedo per maternità e la durata della carica si sovrappone, anche solo parzialmente, con il periodo di collocamento in congedo), comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra pubblica amministrazione, in aspettativa per svolgere attività libero professionale (personale tecnico-amministrativo), in servizio civile;
- sono sospesi a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare o penale in corso.

N.B. Riportare in allegato gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e degli eleggibili.

Art. 8 - Incompatibilità

La carica di componente elettivo della giunta è incompatibile con le cariche di componente del senato-accademico (triennio accademico 2024/2027) e del consiglio di amministrazione (quadriennio accademico 2024/2028), direttore e vicedirettore di dipartimento per il triennio di riferimento (con mandato nel corso del triennio accademico 2024/2027).

Art. 9 - Quorum per la validità delle votazioni

Votazione ordinaria

La votazione è valida se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto (art. 58, comma 2, dello Statuto). Qualora il risultato presenti decimali, deve essere approssimato al numero intero superiore.

Votazione suppletiva

Non è previsto *quorum* di validità (art. 31 del RGA).

Art. 10 - Maggioranza richiesta per l'elezione

Sono eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti (cioè, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti). A parità di voti, prevale la maggiore anzianità di ruolo (personale docente) / di servizio (ricercatori a tempo determinato e personale tecnico-amministrativo) e, a parità di anzianità di ruolo/di servizio, la maggiore anzianità

anagrafica (art. 66, comma 1, dello Statuto e art. 24 del RGA); l'anzianità di ruolo del docente è computata sommando all'anzianità nell'attuale fascia di inquadramento l'anzianità nelle fasce pregresse.

Art. 11 – Termini di pubblicazione degli elettorati e per le opposizioni

Gli elenchi **provvisori** degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono acclusi al presente decreto e, con lo stesso, pubblicati sull'albo e sul sito internet del dipartimento **entro il giorno 4 giugno 2024**.

Il termine per eventuali opposizioni agli elettorati provvisori scade il giorno **5 6 giugno 2024**.

Gli elenchi **definitivi** degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono pubblicati sull'albo e sul sito internet del dipartimento **entro il giorno 6 7 giugno 2024**.

Art. 12 – Nomina, graduatoria e durata del mandato

A seguito di eventuali rinunce, il direttore nomina gli eletti con suo provvedimento.

Se nella graduatoria degli eletti è presente un eletto che sarà componente del senato accademico (triennio accademico 2024/2027) / consiglio di amministrazione (quadriennio accademico 2024/2028) / vice direttore di dipartimento (nel corso del triennio accademico 2024/2027), il direttore del dipartimento acquisisce la sua opzione tra tale carica e la carica di componente elettivo della giunta entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti elettorali. Se l'eletto opta per conservare la precedente carica, il direttore lo sostituisce scendendo in graduatoria, secondo l'ordine decrescente dei voti. In mancanza di opzione si assume la rinuncia alla nuova carica di componente elettivo della giunta.

Gli eletti rimangono in carica dall'1.11.2024 al 31.10.2027 e comunque fino alla decorrenza della nomina dei nuovi eletti nelle votazioni per il successivo triennio accademico.

Con il suddetto provvedimento il direttore individua, in ordine decrescente, i non eletti.

Art. 13 – Comunicazione, diffusione e pubblicazione

Il presente decreto è:

- pubblicato sull'albo e sul sito internet del dipartimento;
- inviato a coloro che hanno l'elettorato attivo, al rettore (affarigenerali@unige.it), al/ai preside/i di scuola e alle organizzazioni sindacali¹, tramite protocollo informatico o altri mezzi idonei ad assicurare la corretta pubblicizzazione;
- conservato presso il dipartimento.

firma digitale

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO



Per informazioni: Dott.ssa Simona SIMONOTTO.
Tel 010-3557547
e-mail simona.simonotto@unige.it